

Prefettura di Hvellino Ufficio territoriale del Governo

Prot. n. 2962/S.E.

Avellino, 11 aprile 2019

Ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari, Segretari comunali e Responsabili degli uffici elettorali dei Comuni di:

Altavilla Irpina – Ariano Irpino – Avellino - Bisaccia – Bonito – Candida – Carife – Cassano Irpino – Castel Baronia – Castelvetere sul Calore – Cesinali – Chiusano di San Domenico – Contrada – Domicella – Grottaminarda – Grottolella – Melito Irpino – Mercogliano – Mirabella Eclano – Montecalvo Irpino – Montefusco – Montella – Montemiletto – Montoro – Morra De Sanctis – Moschiano – Nusco – Parolise – Paternopoli – Salza Irpina – San Michele di Serino – San Nicola Baronia – San Sossio Baronia – Santa Lucia di Serino – Sant'Andrea di Conza – Santa Paolina – Savignano Irpino – Taurano – Taurasi – Torrioni – Trevico – Tufo – Vallesaccarda – Venticano – Villanova del Battista – Zungoli.

e, per conoscenza:

Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali circondariali della provincia

Loro Sedi

Oggetto: <u>Elezioni comunali</u> di domenica 26 maggio 2019 - **Adempimenti connessi alla** presentazione delle candidature.

^^^^^^

1) Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature.

Con l'approssimarsi del termine per la presentazione delle liste e delle candidature per le consultazioni amministrative del 26 maggio prossimo, che, si rammenta, avrà luogo dalle ore 8 alle ore 20 di venerdi 26 aprile e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 27 aprile 2019 presso la segreteria di codesti Comuni, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni contenute nell'ultimo comma degli artt. 28 e 32 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, in base ai quali il segretario comunale deve curare la trasmissione di ogni lista per le elezioni comunali alla competente



Prefettura di Avellino Ufficio territoriale del Governo

Commissione o Sottocommissione Elettorale Circondariale entro lo stesso giorno in cui la medesima è stata presentata.

Appare raccomandabile ai segretari comunali stessi di procedere, al momento della ricezione delle liste, ad un controllo sostanziale della documentazione depositata, non omettendo di far rilevare quelle irregolarità che gli siano date di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori non siano debitamente autenticate, se non risulti documentato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del Comune, ecc..

Le Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali in indirizzo dovranno esaminare le candidature entro il giorno successivo a quello in cui scade il termine per la loro presentazione, vale a dire entro domenica 28 aprile 2019 (artt. 30 e 33 del citato D.P.R. n. 570/1960).

Pertanto, al fine di evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature e le liste presentate, si invitano i sigg. Presidenti dei predetti uffici, in conformità ai suggerimenti riportati nelle apposite istruzioni del Ministero dell'Interno, a valutare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste man mano che le stesse perverranno.

2) Possibilità di delegare le funzioni inerenti alla ricezione delle candidature in caso di convenzione fra più Comuni per i servizi di segreteria.

Allorchè più Comuni usufruiscano, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale, si ritiene che in tal caso, stante l'obiettiva impossibilità di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente, il segretario comunale potrà delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del Comune, previo assenso del Sindaco e comunicazione a questa Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.

3) Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio della rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni". Disposizioni sulla parità di accesso alle cariche elettive dei Comuni

Si reputa opportuno richiamare l'attenzione sulle innovazioni introdotte dalla legge 26 novembre 2012, n. 215, contenente, in materia elettorale, disposizioni rivolte a favorire sia la presenza dei candidati di entrambi i generi (attraverso determinate"quote"), sia, per la fase della votazione, limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a 5.000= (cinquemila) abitanti, la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purchè per candidati di genere diverso.



Prefettura di Avellino Ufficio territoriale del Governo

Le predette disposizioni sono state portate a conoscenza di codesti Comuni con circolari prefettizie prot. n. 1702/SE del 26 marzo 2013 e prot. n. 2003/SE del 17 settembre 2014 (consultabili sul sito istituzionale di questa Prefettura www.prefettura.it/avellino nella sezione dedicata alle "Circolari Prefettizie") e sono illustrate, per quanto riguarda la fase dell'ammissione delle candidature, nella pubblicazione n. 1 – serie elezioni comunali - recante le "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", aggiornata all'anno in corso, ed anch'essa pubblicata sulla home-page del succitato sito web - nella sezione dedicata alle "ELEZIONI 2019".

Si ribadisce, quindi, la necessità <u>assicurare</u> (art. 71 – comma 3-bis – ed art. 73 – comma 1 - del T.U.E.L. n. 267/2000), <u>nelle liste dei candidati</u>, <u>la rappresentanza di entrambi i sessi e</u>, <u>in ogni caso</u>, <u>nei Comuni di Ariano Irpino</u>, <u>Avellino e Montoro nonché in quelli di Grottaminarda</u>, <u>Mercogliano</u>, <u>Mirabella Eclano</u>, <u>Montella e Montemiletto</u> <u>aventi una popolazione legale con più di 5.000= (cinquemila) abitanti</u>, <u>il rispetto della quota di genere</u> prevista dall'art. 2, comma 1, lettere c) e d), della menzionata legge n. 215/2012, , che modifica i menzionati articoli 71 e 73 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Nella succitata sezione dedicata alle "ELEZIONI 2019" – sulla home page del sito istituzionale di questa Prefettura – nell' "Elezioni Amministrative 2019 – Elenco Comuni della provincia al voto", è riportato in calce il prospetto esemplificativo della corretta determinazione della proporzione minima necessaria delle rappresentanze di genere in rapporto al numero dei candidati alla carica di consigliere comunale presentabili nei succitati Comuni di Ariano Irpino, Avellino, Grottaminarda, Mercogliano, Mirabella Eclano, Montella, Montemiletto e Montoro.

<u>In questi ultimi Comuni</u> è prevista, altresì, la possibilità per gli elettori di esprimere due preferenze purchè per candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

4) Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104: "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo". Contenzioso elettorale.

Sulla riforma del contenzioso endoprocedimentale – si vedano al riguardo le circolari prefettizie n. 1263/SE del 2 marzo 2011 e n. 1556/SE del 5 ottobre 2012, anch'esse consultabili nella sezione dedicata alle "Circolari Prefettizie" del sito istituzionale di questa Prefettura www.prefettura.it/avellino - si reputa opportuno richiamare sinteticamente l'attenzione sulle disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il nuovo



Prefettura di Avellino Ufficio territoriale del Governo

codice del processo amministrativo, che disciplinano la tutela anticipata avverso gli atti preparatori delle elezioni amministrative.

In particolare, l'art. 129 del succitato c.p.a., come novellato dall'articolo 1 del D.Lgs 14 settembre 2012, n. 160, che disciplina il giudizio avverso gli atti di esclusione del procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali nonché per quelle relative al rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, statuisce, tra l'altro, che:

- la legittimazione a impugnare immediatamente i relativi atti è riconosciuta esclusivamente ai delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi;
- l'impugnativa deve essere proposta, avanti al T.A.R. competente, **nel termine di tre giorni dalla pubblicazione**, anche mediante affissione, **ovvero dalla comunicazione**, se prevista, degli atti impugnati;
- la conseguente sentenza in forma semplificata del T.A.R. deve essere resa entro i successivi tre giorni e può essere appellata entro due giorni;
- la sentenza del Consiglio di Stato interviene entro tre giorni.

Tale normativa consente l'immediata tutela giuridica delle liste escluse e, nel contempo, contribuisce a garantire la regolarità del procedimento elettorale, assicurando i tempi tecnici per la corretta stampa e l'affissione del manifesto con le liste ammesse.

In tale ottica, quindi, è stato differito all'ottavo giorno antecedente le elezioni il termine ultimo, precedentemente fissato al quindicesimo giorno, per la pubblicazione all'albo pretorio online e l'affissione del predetto manifesto in occasione di elezioni comunali, provinciali e regionali.

Per completezza di informazione, si rammenta che <u>entro lo stesso termine dell'ottavo giorno</u> antecedente le elezioni <u>dovrà essere pubblicato ed affisso anche il manifesto recante le candidature per le elezioni europee</u> a norma dell'ultimo comma dell'art. 13 delle legge 24.1.1979, n. 18, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.Lgv. 13.2.2014, n. 11.

Si sottolineano, infine, le disposizioni che prescrivono, per il contenzioso endoprocedimentale, l'onere del ricorrente di notificare, a pena di decadenza, sia il ricorso di primo grado che quello d'appello all'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, ai controinteressati, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax.

EN/gd M